

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000961	18/05/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1164/2016. Sentenza n. 293/2021. Determinazioni e recupero esborsi anticipati per vincolo solidale nei confronti del medico condannato in solido. Proposizione ricorso per decreto ingiuntivo e nomina avvocato interno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001978 DEL 10/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 16/05/2022 12:30 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 17/05/2022 08:17 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 18/05/2022 07:25 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 17/05/2022 16:03 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 18/05/2022 08:05
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1164/2016. Sentenza n. 293/2021. Determinazione recupero esborsi anticipati per vincolo solidale nei confronti del medico condannato in solido. Proposizione ricorso per decreto ingiuntivo e nomina avvocato interno.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 08.01.2003, l'attrice chiedeva al Tribunale di Bari – Sez. Stralcio di Rutigliano la condanna della AUSL BA/5 di Putignano in solido con n. 2 sanitari, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in € 67.316,59, subiti in occasione dell'intervento chirurgico eseguito nel 2001, presso l'Ospedale di Putignano;
- si costituiva la AUSL BA/5, che contestava la domanda attorea deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e chiamava in causa le compagnie assicurative con le quali aveva in corso contratto di assicurazione per R.C.T. al fine di ottenerne la condanna alla manleva; si costituivano in giudizio le compagnie Le Assicurazioni d'Italia Spa, la Navale Assicurazioni Spa e la Carige Assicurazioni Spa, tutte uniformandosi alla contestazione di responsabilità fatta dalla propria assicurata, contestando il *quantum* delle avverse pretese; si costituiva altresì la Nuova Tirrenia Spa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo di aver prestato la garanzia invocata nel giudizio *de quo* dalla AUSL BA/5, in regime di coassicurazione con le altre chiamate solo fino alla data del 31.12.1999, ovvero anteriormente all'evento dedotto nella controversia; si costituiva in giudizio anche uno dei sanitari, il quale contestava l'avversa pretesa nell'*an* e nel *quantum*;
- la causa era istruita a mezzo di prove orali e testimoniali, con produzione documentale e c.t.u. medico legale;
- con sentenza n. 2702/2016, il Giudice adito rigettava la domanda attorea, condannava l'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali, liquidate, per ciascuno di essi, in complessivi € 7.795,00, oltre accessori di legge, poneva definitivamente in capo all'attrice le spese delle consulenze tecniche d'ufficio e condannava la ASL BA al pagamento in favore della compagnia assicurativa Groupama Spa, incorporante Nuova Tirrenia, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.795,00, oltre accessori di legge, compensando fra la ASL BA e le altre società terze chiamate le spese processuali;
- avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'attrice, con atto di citazione notificato

il 27.06.2016;

- con comparsa depositata il 26.10.2016, si costituivano in giudizio le compagnie assicurative già chiamate in causa nel primo grado dalla ASL BA, unitamente ai sanitari convenuti, i quali chiedevano il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali;
- nel giudizio di appello era ammessa ed espletata CTU con nuovo medico legale, il quale riconosceva la responsabilità di uno dei due sanitari evocati in giudizio nell'aver provocato il danno lamentato, esonerando da colpa il secondo; nessuna delle parti produceva osservazioni all'elaborato peritale;
- con sentenza n. 293/2021, pubblicata in data 23.02.2021, la Corte d'Appello di Bari accoglieva l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto:
 - ritenuta la responsabilità della ASL BA e di uno dei sanitari, li condannava, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 17.853,06, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
 - confermava il rigetto della domanda nei confronti dell'altro sanitario, ritenuto non responsabile;
 - condannava la ASL BA e il sanitario ritenuto responsabile, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 5.276,00, di cui € 441,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, e per il secondo grado in complessivi € 6.336,00, di cui € 804,00 per spese ed € 5.532,00 per compensi, oltre accessori di legge;
 - condannava l'attrice al pagamento, in favore del sanitario ritenuto non responsabile delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge;
 - poneva definitivamente a carico degli appellati ASL BA e sanitario, in solido, le spese di c.t.u. espletate in entrambi i gradi di giudizio;
 - confermava per il resto l'impugnata sentenza;
 - dichiarava interamente compensate le spese del secondo grado di giudizio tra tutte le altre parti.

CONSIDERATO CHE

- la sentenza non era impugnata dalle parti soccombenti, atteso che la Corte d'Appello, sulla scorta della CTU espletata in secondo grado, forniva ampia ed esaustiva motivazione relativamente alla colpa del medico, oltre che la liquidazione del danno era coerente alla quantificazione del danno subito da parte del CTU; cosicché la sentenza passava in giudicato;
- con pec del 13.10.2021, acquisita al prot. az. n. 128768/2021 del 15.10.2021, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il difensore trasmetteva il codice IBAN del c/c intestato all'attrice,

su cui accreditare le somme dovute;

- con raccomandata A.R., prot. n. 129179/2021 del 18.10.2021, regolarmente recapitata in data 18.11.2021, la SBL invitava e diffidava il sanitario condannato in solido con la ASL BA ad eseguire la sentenza, in favore dell'attrice, per la propria quota di competenza, avvertendolo che la ASL BA, in caso di esecuzione della sentenza in forza del vincolo di solidarietà ed al mero scopo di evitare aggravii di spese per l'esecuzione, avrebbe promosso azione di ripetizione in suo danno;
- con pec del 09.05.2022, acquisita al prot. az. n. 61110/2022 di pari data, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il difensore dell'attrice trasmetteva la fattura proforma emessa in favore della ricorrente, unitamente al documento d'identità della stessa.

DATO ATTO CHE

- in virtù del vincolo di solidarietà dell'obbligazione, l'attrice ha diritto a rivalersi per l'intero su uno dei coobbligati e che il sanitario condannato in solido con la ASL BA, pur intimato e diffidato, non corrispondeva in favore della creditrice la somma da lui dovuta;
- il medico ritenuto non responsabile, in forza della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 293/2021, in assenza di spontaneo adempimento da parte dell'attrice, procedeva ad esecuzione in danno della stessa presso il terzo ASL BA, mediante la notifica, in data 24.11.2021, dell'atto di pignoramento, in forza del credito di € 12.015,26 (€ 8.000,00, oltre accessori di legge), vincolando la somma dovuta dalla ASL BA fino alla concorrenza di € 18.020,00; la procedura è rubricata al R.G. n. 27/2022 es. mob. del Tribunale Civile di Lecce.

RITENUTO

- pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per la ASL BA di procedere alla liquidazione, in favore dell'attrice, delle seguenti somme, a titolo di esecuzione della sentenza n. 293/2021 della Corte d'Appello di Bari:

a) Sorte capitale

– risarcimento danni	€ 17.853,06
– rivalutazione monetaria ed interessi legali al 23.02.2021	€ 12.890,36
– totale	€ 30.743,42
– interessi legali dal 24.02.2021	€ 161,59
– totale risarcimento danni	€ 30.905,01

b) Spese processuali

– compensi professionali (€ 4.835,00 + € 5.532,00)	€ 10.367,00
– rimborso forfettario al 15%	€ 1.555,05
– totale imponibile	€ 11.922,05
– Cpa al 4%	€ 476,88
– totale parziale	€ 12.398,93

– spese borsuali (€ 441,00 + € 804,00)	€ 1.245,00
– totale lordo	€ 13.643,93

per un totale di € 44.548,94 (€ 30.905,01 + € 13.643,93).

- di dover procedere all'iscrizione del credito vantato nei confronti del sanitario condannato in solido con la ASL BA per l'importo di € 22.274,47 (€ 44.548,94 : 2), pari alla quota parte di sua competenza;
- altresì di conferire all'avv. Gaetano Caputo l'incarico di promuovere azione di ripetizione della somma suindicata in danno del sanitario condannato in solido con la ASL BA.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 293/2021 della Corte d'Appello di Bari, e per l'effetto:
- di liquidare, in favore dell'attrice, la somma a lei riconosciuta a titolo di risarcimento danni e spese processuali, per la complessiva somma di € 44.548,94;
- di prendere atto del pignoramento notificato alla ASL BA, terzo pignorato, in data 24.11.2021, in forza del quale è accantonata la complessiva somma di € 18.020,00;
- di pagare, in favore dell'attrice, la somma di € 26.528,94 (€ 44.548,94 - € 18.020,00), già al netto di quanto pignorato;
- di subordinare il pagamento del credito pignorato nella procedura R.G. n. 27/2022es. mob. del Tribunale di Lecce alla notifica della rispettiva ordinanza di assegnazione;
- di subordinare lo svincolo dell'eventuale residuo pignorato alla notifica del relativo provvedimento di liberatoria dello stesso con conseguenziale e successiva restituzione e pagamento in favore della debitrice esecutata;
- di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito sui c/c le cui coordinate sono state comunicate dal difensore dell'attrice, con pec del 13.10.2021, acquisita al prot. az. n. 128768/2021 del 15.10.2021, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 44.548,94, venga imputata al conto aziendale n. 230.120.00105 "Fondo Rischi per Vertenze Giudiziarie e Contenziosi" così come accantonata nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2021;
- di demandare, per quanto di competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie provveda all'iscrizione, nel bilancio dell'Azienda, del credito vantato nei confronti del sanitario condannato in solido con la

ASL BA, per la complessiva somma di € 22.274,47;

- di trasmettere il presente provvedimento all’attrice e al sanitario condannato in solido con la ASL BA, per tramite dei loro difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell’Azienda;
- di disporre che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, in esecuzione della presente deliberazione;
- di proporre azione giudiziale per il recupero integrale in danno del sanitario condannato in solido con la ASL BA della quota parte della somma corrisposta in ottemperanza alla sentenza n. 293/2021 della Corte d’Appello di Bari, conferendo incarico, in esecuzione del presente atto, all’avv. Gaetano Caputo del Foro di Bari, avvocato interno.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 1296/2007

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2021	44.548,94

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220001978 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000961 DEL 18/05/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	 Firmato digitalmente il 11/05/2022 20:13
Dirigente PTA	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 12/05/2022 07:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 12/05/2022 14:46